



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

**Reddito d'impresa**

- 4 | **Società a ristretta base partecipativa: gli utili si presumono distribuiti** - Cassazione n. 25501 del 12/11/20

**Iva**

- 4 | **Niente rimborso all'incorporante del credito IVA della incorporata** - Cassazione n. 24708 del 5/11/20  
 4 | **Gruppo IVA - esenzione IVA per le associazioni autonome di persone** - Corte di Giustizia UE, 18/11/20, n. 77/19  
 5 | **Holding mista - Niente detrazione IVA se l'utilizzo è differente** - Corte di giustizia UE, 12/11/20, n. 42/19  
 5 | **Contratto di commissione ai fini IVA** - Corte di giustizia UE, 12/11/20, n. 734/19

**Irap**

- 6 | **Irap – autonoma organizzazione – non bastano due studi medici** - Cassazione n. 24516 del 4/11/20

**Accertamento questioni sostanziali**

- 6 | **Nei rapporti patrimoniali tra padre e figli deve tenersi conto della libertà di pianificazione della successione da parte del genitore** - Cassazione n. 26947 del 26/11/20  
 7 | **Errore inevitabile** - Cassazione n. 26554 del 23/11/20  
 7 | **Percentuale di ricarico utilizzabile anche dal Giudice per anni di imposta diversi** - Cassazione n. 26486 del 20/11/20

**Accertamento questioni procedurali**

- 7 | **Determinazione del reddito in modo sintetico** - Cassazione n. 25341 dell'1/11/20  
 7 | **In presenza di indizi di reato i termini sono raddoppiati** - Cassazione n. 25330 dell'11/11/20  
 7 | **Notifica mediante spedizione a mezzo agente di posta privata** - Cassazione n. 25521 del 12/11/20

**Penale tributario**

- 8 | **Omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto: assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi** - Cassazione n. 30626 del 3/11/20

**Contenzioso**

- 8 | **Prova contraria in tema di indagini finanziarie - non basta la denuncia del professionista che opera sul conto corrente** - Cassazione n. 26104 del 17/11/20  
 9 | **Interpretazione estensiva degli atti impugnabili** - Cassazione n. 23165 del 22/10/20  
 9 | **Società ammessa al concordato preventivo- legittima la cartella di pagamento** - Cassazione n. 23806 del 28/10/20

9 | **Immobile gravata da usufrutto - Atto di riclassamento** - Cassazione n. 23161 del 22/10/20

#### Varie fiscali

- 9 | **L'indeducibilità IMU è illegittima** - Corte costituzionale del 19/11/20 (in attesa del deposito della sentenza)
- 9 | **ICI/IMU del separato di fatto** - Cassazione n. 24538 del 4/11/20 e Cassazione n. 24294 del 3/11/20
- 10 | **ICI/IMU su terreni fatti oggetto di perequazione urbanistica** - Cassazione, SS.UU, n. 23902 del 29/10/20
- 10 | **Al contributo di solidarietà erogato ai Senatori si applica il regime di tassazione separata** - Cassazione, SS.UU, n. 26494 del 20/11/20

**REDDITO D'IMPRESA****Società a ristretta base partecipativa: gli utili si presumono distribuiti****Cassazione n. 25501 del 12/11/20**

Nel caso di società a ristretta base partecipativa, è da ritenere pienamente ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati dalla società; e detta presunzione non viola la regola del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale, dal vincolo di solidarietà ravvisabile fra i soci, dalla maggiore conoscibilità degli affari societari da parte di questi ultimi, nonché dal reciproco controllo che i soci di simili ristrette compagini sociali normalmente esercitano fra di loro.

**IVA****Niente rimborso all'incorporante del credito IVA della incorporata****Cassazione n. 24708 del 5/11/20**

In tema di IVA, nel caso di fusione per incorporazione di una o più società in altra, ai fini del calcolo della percentuale detraibile da quest'ultima in relazione al compimento di operazioni esenti (c.d. pro rata) per l'anno d'imposta in cui si è perfezionata la fusione, occorre avere riguardo all'ammontare complessivo e aggregato delle operazioni imponibili ed esenti effettuate da tutte le società coinvolte, senza che sia possibile tener conto di distinti pro rata, per ciascuna delle società incorporate, per il periodo antecedente alla fusione stessa. Ne consegue chela società incorporante non può legittimamente chiedere a rimborso un credito IVA vantato da una società incorporata e derivante dalle operazioni effettuate nell'anno di perfezionamento della fusione, in quanto - avuto riguardo alla disciplina dettata dagli artt. 2504, co. 4, c.c. e dall'art. 19, co. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente *ratione temporis* - la fusione stessa determina l'estinzione delle società incorporate, col subentro dell'incorporante nell'esercizio dei relativi diritti ed obblighi, mentre il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, anche se definitivamente conseguito dalla stessa società incorporata, va ulteriormente conformato alle risultanze emergenti dall'unica dichiarazione IVA annuale presentata dalla società incorporante, ai fini del suo esercizio.

**Gruppo IVA - esenzione IVA per le associazioni autonome di persone****Corte di Giustizia UE, 18/11/20, n. 77/19**

L'art. 132, par. 1, della citata direttiva prevede che "Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: f) le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza".

Orbene, poiché le prestazioni di servizi effettuate da un'associazione autonoma di persone a favore di un membro di un siffatto gruppo IVA devono essere considerate, ai fini dell'IVA, come effettuate a favore non di tale membro, bensì del gruppo IVA cui quest'ultimo appartiene, la portata dell'esenzione prevista all'art. 132, par. 1, lett. f), della direttiva 2006/112 rischia di essere ampliata a meno che tutti i membri di tale gruppo IVA non siano anche membri dell'associazione autonoma di persone interessata.

L'art. 132, par. 1, lett. f), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione non è applicabile alle prestazioni di servizi fornite da un'associazione

autonoma di persone a un gruppo IVA, ai sensi dell'art. 11 di tale direttiva, qualora non tutti i membri di quest'ultimo gruppo non siano membri di detta associazione autonoma di persone. L'esistenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedono che il membro rappresentativo di un siffatto gruppo IVA possieda le caratteristiche e lo status dei membri dell'associazione autonoma di persone interessata, ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista a favore delle associazioni autonome di persone, non ha alcuna incidenza al riguardo. Dall'esenzione prevista all'art. 132, par. 1, lett. f), della direttiva 2006/112 risulta che l'associazione autonoma di persone è un soggetto passivo a sé stante, distinto dai propri membri e che, pertanto, fornisce le sue prestazioni di servizi in modo indipendente, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2006/112/CE.

### **Holding mista - Niente detrazione IVA se l'utilizzo è differente**

#### **Corte di giustizia UE, 12/11/20, n. 42/19**

Secondo il richiamato costante orientamento della giurisprudenza, occorre verificare la sussistenza del principio generale del "nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle", che conferisce il diritto alla legittima detrazione dell'IVA assolta a monte. Tuttavia, aggiunge il giudice europeo, la necessità di tale nesso può venire meno nel caso in cui un determinato servizio sia riconducibile a delle spese di carattere generale, le quali, in quanto tali, sono "elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi" forniti da un soggetto passivo IVA.

A fronte di tutte queste osservazioni, poiché nel caso di specie i costi relativi alla consulenza per lo studio di mercato, commissionato da una holding "mista", costituivano spese per attività preparatorie, nonché spese generali, la relativa IVA, secondo la Corte, risulta legittimamente detraibile, in forza del principio di neutralità (che sovrintende il funzionamento complessivo del sistema IVA).

Da ultimo, la Corte osserva che spetterà al giudice nazionale verificare l'ipotesi che la holding abbia fornito servizi soggetti all'IVA solo ad una parte delle sue controllate, caso in cui l'IVA assolta sulle spese generali potrà essere detratta solo in proporzione a quelle inerenti all'attività economica.

### **Contratto di commissione ai fini IVA**

#### **Corte di giustizia UE, 12/11/20, n. 734/19**

L'art. 28 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che "qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale".

Ebbene, se un soggetto passivo realizza un edificio in conformità alle esigenze e alle richieste di un'altra persona che si suppone prenda tale edificio in locazione, in mancanza di un contratto di mandato senza rappresentanza, il meccanismo della figura di commissionario non è applicabile.

Ciò in quanto, affinché le disposizioni IVA sopra richiamate possano applicarsi, devono essere soddisfatte congiuntamente due condizioni, ossia:

- deve esistere un mandato in esecuzione del quale il mandatario intervenga, per conto del mandante, nella cessione di beni e/o nella prestazione di servizi; nonché
- deve sussistere un'identità tra le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi eseguite dal mandatario da un lato e le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi eseguite dal mandante dall'altro.

Con riferimento al primo dei due requisiti, la Corte di Giustizia, pur rilevando che la Direttiva 2006/112/CE non prevede la forma, scritta o orale, in cui il mandato in questione debba essere conferito, ha precisato che tra il mandatario e il mandante deve nondimeno esistere un accordo avente ad oggetto il conferimento di un mandato. Nel caso di specie, alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo di causa, la sussistenza di un accordo di tal natura è stata esclusa dalla Corte di Giustizia.

Rispetto al secondo requisito, relativo all'identità delle due operazioni in questione è stato chiarito che le speciali regole IVA previste per i mandatari/commissionari si applicano laddove non soltanto le operazioni

di cui trattasi siano identiche, ma altresì si realizzi, se del caso, un trasferimento del diritto di proprietà ad esse connesso. Anche la sussistenza di tale seconda condizione è stata esclusa dalla Corte di Giustizia, atteso che nella vicenda in esame l'intermediario aveva acquisito beni e servizi a suo nome, nonché per conto proprio e non già per conto terzi, nonostante lo scopo cui le anzidette acquisizioni erano dirette consistesse nel fornire prestazioni di servizi adeguate alle specifiche esigenze di un determinato cliente.

## IRAP

### **Irap – autonoma organizzazione – non bastano due studi medici**

#### **Cassazione n. 24516 del 4/11/20**

La circostanza che il medico si avvalga di due o più studi professionali non è idonea, da sola, a dimostrare la sussistenza di un'autonoma organizzazione da parte del sanitario. Questa, infatti, manca se gli studi sono semplicemente dei luoghi in cui ricevere i pazienti e, quindi, non rappresentano altro che uno strumento per il migliore e più comodo esercizio dell'attività professionale autonoma. Anche la circostanza che il medico abbia un dipendente non basta, se questo svolge mansioni meramente esecutive. Insomma: per accertare la responsabilità tributaria di un medico del SSN che si sia sottratto dal pagamento dell'IRAP occorre fare un'accurata indagine per verificare se, in concreto, i presupposti impositivi di tale imposta possano dirsi sussistenti.

## ACCERTAMENTO – QUESTIONI SOSTANZIALI

### **Nei rapporti patrimoniali tra padre e figli deve tenersi conto della libertà di pianificazione della successione da parte del genitore**

#### **Cassazione n. 26947 del 26/11/20**

Due coniugi ricevevano diversi avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio contestava la donazione ai due figli di metà di due terreni edificabili poi oggetto di vendita a terzi da parte dei donatori, a distanza di 5 mesi (il valore di vendita era di poco superiore a quello delle donazioni).

Ai fini della determinazione della plusvalenza nel caso di specie si deve porre a raffronto il prezzo di vendita del terreno con il valore venale indicato nell'atto di donazione dei due genitori con la conseguenza che laddove la successiva vendita sia ravvicinata nel tempo la plusvalenza tende a zero. Al riguardo è stato affermato che il carattere reale e non simulato della operazione di vendita e l'effettiva percezione del prezzo da parte dei venditori-donatori non sono sufficienti ad escludere lo scopo elusivo dell'intera operazione negoziale posta in essere, nella sequenza donazione-vendita (Cass. 5408/2017).

Si è precisato che, sebbene il fenomeno della simulazione relativa non esaurisca il campo di applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, co. 3, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo dell'intera operazione negoziale posta in essere nella sequenza donazione-vendita, tuttavia, trattandosi di rapporti patrimoniali tra padre e figli, deve tenersi conto della libertà di pianificazione della successione da parte del genitore e del carattere genuino della donazione ai figli (Cass. Civ., 26/10/16, n. 21572; da ultimo anche Cass. 17/5/17, n. 12316). Inoltre, nulla impone al contribuente di optare, nell'esercizio della propria attività negoziale, per la soluzione più onerosa sul piano fiscale (Cass. Civ., 25/3/15, n. 5937).

Non vi è la prova della interposizione elusiva nel caso in cui i beni donati siano stati venduti persino lo stesso giorno della vendita a terzi e per il medesimo valore indicato nella donazione (Cass. 4/6/20, n. 10561; Cass. 23/7/20, n. 15746; contra però Cass. 7/3/18, n. 5420, ma in presenza anche di un preliminare di vendita del terreno da parte del donante al soggetto che successivamente lo aveva acquistato dalle figlie donatarie).

**Errore inevitabile****Cassazione n. 26554 del 23/11/20**

Chi vende su eBay senza preoccuparsi del Fisco, per dimostrare la buona fede, che rileva come esimente solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, occorre, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che lo stesso abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. Nel caso di specie il contribuente aveva svolto attività di commercio di orologi preziosi su ebay senza dichiarare né l'inizio dell'attività, né aveva emesso le fatture per le operazioni poste in essere, né, infine, aveva presentato le relative dichiarazioni annuali.

**Percentuale di ricarico utilizzabile anche dal Giudice per anni di imposta diversi****Cassazione n. 26486 del 20/11/20**

È ampiamente consolidato nella giurisprudenza il principio per cui, in tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all'esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, qualora se ne voglia discostare, l'onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l'applicazione di percentuali diverse (v. Cass. n. 27330 del 29/12/16 e n. 15038 del 2/7/14).

**ACCERTAMENTO – QUESTIONI PROCEDURALI****Determinazione del reddito in modo sintetico****Cassazione n. 25341 dell'1/11/20**

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10/9 e 19/11/92 (redditometro), dispensa l'amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori indice della capacità contributiva. Ne consegue la legittimità dell'accertamento fondato su tali indici, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

**In presenza di indizi di reato i termini sono raddoppiati****Cassazione n. 25330 dell'11/11/20**

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al D. Lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo. Mentre, per quanto riguarda l'IRAP, non essendo l'IRAP un'imposta per la quale sono previste sanzioni penali, in relazione alla stessa non può operare la disciplina del "raddoppio dei termini" di accertamento quale applicabile ratione temporis.

**Notifica mediante spedizione a mezzo agente di posta privata****Cassazione n. 25521 del 12/11/20**

In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell'art. 4, del d.lgs. n. 261/1999 e successive modificazioni, se pure è fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo

intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata a compimento dalla legge n. 124/2017 – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 261/1999, non si configura, invece, analoga fidejussione e validità per la notificazione con la medesima “licenza individuale” di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservate al solo gestore del “servizio postale universale”, nel regime del d.lgs. n. 58/2011, così come ai soli titolari di “licenza individuale speciale”, nel successivo regime della legge n. 124/2017.

## PENALE TRIBUTARIO

### Omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi

#### **Cassazione n. 30626 del 3/11/20**

L’art. 10 ter d.lgs. 74/2000 (omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto) prevede come reato il fatto di chi non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (Sez. U., n. 37424 del 28/3/03); ciò che rileva è, quindi, l’indicazione nella dichiarazione di un debito d’imposta e l’inadempimento alla conseguente e corrispondente obbligazione di pagamento, rimanendo prive di rilievo, ai fini della configurabilità del reato e del superamento della soglia di punibilità, sia l’effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate (tranne che nei casi di applicabilità del regime di “Iva per cassa”), sia la condotta successiva dell’obbligato, stante la natura del reato, che è omissivo proprio a consumazione istantanea (v. n. 8521 del 21/9/18 e n. 8352 del 24/6/14).

Quanto all’elemento soggettivo e alla punibilità per consolidato orientamento interpretativo della Corte, al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, occorre l’allegazione e la prova della non addebitabilità all’imputato della crisi economica che ha investito l’impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr. n. 20266 dell’8/4/14; n. 8352 del 24/6/14; n. 43599 del 9/9/15).

Per escludere la volontarietà della condotta è, dunque, necessaria la dimostrazione della riconducibilità dell’inadempimento alla obbligazione verso l’Erario a fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. Nel caso di specie non sono stati allegati elementi specifici idonei a dimostrare né la verifica di eventi che abbiano determinato la assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, né la non addebitabilità alla ricorrente della crisi economica che aveva investito l’impresa dalla stessa amministrata, né le misure adottate per farvi fronte, con la conseguente inammissibilità della doglianza a causa della sua genericità intrinseca.

## CONTENZIOSO

### Prova contraria in tema di indagini finanziarie - non basta la denuncia del professionista che opera sul conto corrente

#### **Cassazione n. 26104 del 17/11/20**

In tema di indagini finanziarie sono da considerare imponenti i prelievi sul conto della società nonostante la denuncia, senza prova specifica della condotta fraudolenta del commercialista che si appropria del denaro sul conto corrente. È onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad acquisti relativi all’attività imprenditoriale. Non basta a tal fine la denuncia all’autorità penale del professionista.

**Interpretazione estensiva degli atti impugnabili****Cassazione n. 23165 del 22/10/20**

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Ufficio porta a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. L'interpretazione estensiva della citata norma è consentita in applicazione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 della Costituzione). Pertanto, il contribuente ha facoltà (e non l'onere) di impugnare il diniego di disapplicazione di norme elusive, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, co. 8, atteso che esso, pur non essendo atto ricompreso nell'elencazione del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, è pur sempre un provvedimento con cui l'ufficio porta a conoscenza del contribuente un proprio convincimento riferito ad uno specifico rapporto tributario e suscettibile di ledere gli interessi patrimoniali del contribuente.

**Società ammessa al concordato preventivo- legittima la cartella di pagamento****Cassazione n. 23806 del 28/10/20**

Legittima la cartella di pagamento anche se notificata alla società ammessa a concordato preventivo. L'atto del fisco, infatti, è assimilabile al mero precetto: non ricade nel divieto di azione esecutiva previsto dall'art. 168 l. f. laddove la procedura espropriativa vera e propria comincia soltanto con il pignoramento. Nessuna norma infatti impedisce all'amministrazione finanziaria di compiere le operazioni necessarie ad accertare il debito che la società in concordato ha nei confronti dell'erario.

**Immobile gravata da usufrutto - Atto di riclassamento****Cassazione n. 23161 del 22/10/20**

Il giudizio riguardane l'atto che modifica il classamento dell'immobile gravato da usufrutto, deve necessariamente svolgersi nei confronti sia del nudo proprietario che dell'usufruttuario, a pena di nullità. Il Giudice, ove del caso, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.

**VARIE FISCALI****L'indeducibilità IMU è illegittima****Corte costituzionale del 19/11/20 (in attesa del deposito della sentenza)**

Esaminate le questioni di legittimità riguardanti l'indeducibilità dell'IMU, per il 2012, dalle imposte erariali sui redditi sollevate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva censurato l'art. 14, co. 1, d.lgs. n. 23/2011 nella sua formulazione originaria che prevedeva, per le imprese, l'integrale indeducibilità dell'IMU dalle imposte erariali sui redditi.

In particolare, secondo la CTP, l'indeducibilità dall'IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali si poneva in contrasto con gli artt. 3, 53 e 41 Cost., sotto il profilo dell'effettività dell'imposizione, del divieto della doppia imposizione, dei principi di ragionevolezza, coerenza ed eguaglianza, della libertà di iniziativa economica privata.

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa della Corte Costituzionale fa sapere che le questioni sono state dichiarate fondate con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza.

**ICI/IMU del separato di fatto****Cassazione n. 24538 del 4/11/20 e Cassazione n. 24294 del 3/11/20**

Occorre distinguere l'ipotesi in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, da quella, in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei

coniugi sia avvenuto “per la frattura del rapporto di convivenza, cioè di una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della convivenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale” (per la differenziazione di tali ipotesi vedi Cass. 17/5/2018, n. 12050).

L’agevolazione “prima casa” ai fini ICI spetta al coniuge separato di fatto che ha mantenuto la dimora abituale nella casa coniugale, non rilevando il trasferimento dell’altro coniuge in un’altra abitazione sita in un diverso Comune.

La disgregazione del nucleo familiare comporta infatti che l’abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale, con il conseguente riconoscimento dell’agevolazione pur in presenza di due abitazioni diverse.

#### **ICI/IMU su terreni fatti oggetto di perequazione urbanistica**

***Cassazione, SS.UU, n. 23902 del 29/10/20***

Un’area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI seppure inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo.

#### **Al contributo di solidarietà erogato ai Senatori si applica il regime di tassazione separata**

***Cassazione, SS.UU, n. 26494 del 20/11/20***

Si applica il regime di tassazione separata al contributo di solidarietà nel momento della sua erogazione ai Senatori, ovvero ai beneficiari designati o agli eredi legittimi, in quanto manifestazione di capacità contributiva per la sua natura di retribuzione differita.